

**Legge di stabilità 2022.**

**Art. 4**

*(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

**2.** Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o di interventi di competenza statale di cui agli allegati II e II bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, con un parere del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

**3.** La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia:

**a)** adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

**b)** nomina la Commissione tecnico-consultiva VIA.

**4.** La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 3, lettera b), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:

**a)** il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;

**b)** il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale

o il suo delegato;

**c)** i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;

**d)** il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato;

**e)** due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;

**f)** due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione in Regione.

**5.** I membri della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 4, lettere e) e f), durano in carica quattro anni.

**6.** La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

**7.** Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

**8.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale.

**9.** Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in relazione a quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in

conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

**10.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quietè" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.

**11.** La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.

**12.** Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

**13.** Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

**14.** Il termine per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2021 di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2021, è prorogato al 31 gennaio 2022.

**15.** Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

**16.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Mossa per la rimozione e lo smaltimento

dell'amianto dal capannone ubicato nell'area denominata "ex Bertolini" situata in via Isonzo, n. 21, nonché per la realizzazione di eventuali interventi a tutela dell'ambiente.

**17.** Il contributo di cui al comma 16 comprende le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area interessata, nonché le spese per la realizzazione di eventuali verifiche e indagini relative all'area stessa.

**18.** Gli interventi di cui ai commi 16 e 17 possono essere realizzati anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**19.** La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

**20.** Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

**21.** Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

**22.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.